



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(Approvato dal Consiglio d'Istituto all'unanimità l'1 settembre 2026 con Delibera n. 32)

INTRODUZIONE

L'ordinario buon andamento delle attività scolastiche si basa sull'osservanza del Regolamento di Istituto, che stabilisce le norme di comportamento degli alunni e le relative sanzioni in caso di inosservanza, sulla scorta di quanto indicato anche nello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (DPR 24/06/1998, n. 249 e successive modifiche) che raccoglie i diritti e i doveri degli allievi. È parte integrante del presente Regolamento di Istituto, il Regolamento di applicazione della normativa sull'utilizzo dello smartphone, il Regolamento di Prevenzione e Contrasto dei Fenomeni di Bullismo e di cyberbullismo nella Scuola, il Regolamento dei Viaggi e Visite guidate, il Regolamento di applicazione della normativa antifumo, gli allegati (modulistica).

NORME GENERALI

Art. 1 Entrata a scuola.

Gli alunni entrano nell'atrio dell'istituto dall'ingresso principale. Dopo il suono della prima campana devono recarsi subito in classe, dove saranno accolti dal docente della prima ora. Al suono della seconda campana hanno inizio le lezioni.

Nota: l'atrio dell'Istituto viene aperto alle ore 7:20 per gli studenti che usufruiscono del trasporto pubblico e alle 7:30 per tutti gli altri; tutti possono sostare solo nell'atrio, dove saranno sorvegliati dai collaboratori scolastici in servizio, e possono entrare nelle classi solo al suono della prima campana alle 7:40. Le lezioni iniziano alle ore 7:45.

Art. 2 – Gestione dei ritardi

Gli alunni che accedono all'Istituto dopo il suono della seconda campana:

- possono essere ammessi direttamente in classe qualora siano in possesso di un permesso di ingresso posticipato per motivi di trasporto, rilasciato previa dichiarazione scritta del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, depositata presso la Segreteria.

Il permesso è concesso esclusivamente a seguito della verifica della linea di

trasporto utilizzata e dell'effettiva presenza di un ritardo temporaneo del servizio. Venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio, e in particolare a seguito dell'adeguamento degli orari delle corriere, il permesso è revocato e cessa di avere efficacia;

- in via eccezionale, in presenza di circostanze imprevedibili quali avverse condizioni meteorologiche, incidenti, particolari situazioni di traffico o altri eventi analoghi, possono essere ammessi alle lezioni entro le ore 7.50. Il docente annoterà sul registro elettronico la voce "Ritardo breve" e il genitore dovrà provvedere alla relativa giustificazione entro il giorno successivo. Nel caso la giustificazione non fosse prodotta nei termini stabiliti il docente della prima ora scriverà nelle "Annotazioni" visibili alla famiglia "Si sollecita la giustificazione del ritardo"

Si ricorda che i ritardi reiterati saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione del comportamento. Al quinto ritardo breve il coordinatore di classe segnalerà alla dirigenza la reiterazione;

- qualora l'arrivo a scuola avvenga dopo le ore 7.50, in assenza di una formale richiesta di ingresso posticipato presentata dal genitore tramite il libretto web, gli alunni dovranno attendere nell'atrio dell'Istituto fino al termine della prima ora di lezione. Potranno quindi essere ammessi in classe previa autorizzazione della Dirigente scolastica o di uno dei suoi Collaboratori.

Art.3 Uscita da scuola.

Tutti i genitori degli studenti minorenni devono compilare il modello di "Autorizzazione uscita autonoma minore" nel registro elettronico entro l'inizio delle lezioni a settembre, per consentire loro di uscire in autonomia al termine delle lezioni.

Art. 4 – Comunicazioni tra scuola e famiglia

Le comunicazioni tra l'Istituto, le famiglie e gli studenti avvengono ordinariamente attraverso il **Registro Elettronico** e gli altri canali istituzionali messi a disposizione dalla scuola.

I genitori e gli studenti sono dotati di credenziali personali per l'accesso al Registro Elettronico. **Le credenziali riservate ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale sono strettamente personali e non devono essere comunicate o cedute agli studenti.**

Le famiglie e gli studenti sono tenuti a consultare con regolarità il Registro Elettronico, attraverso il quale vengono pubblicate comunicazioni, avvisi, circolari e ogni altra informazione relativa alla vita scolastica.

Le comunicazioni tra docenti, famiglie e studenti devono riguardare esclusivamente questioni di carattere scolastico e devono avvenire, di norma, attraverso i **canali istituzionali previsti dall'Istituto**, con particolare riferimento al Registro Elettronico e ai colloqui individuali con i docenti.

Il **colloquio individuale settimanale**, secondo le modalità e gli orari comunicati dalla scuola, costituisce il canale ordinario per il confronto tra docenti e famiglie relativamente all'andamento didattico, educativo e disciplinare degli studenti.

Il ricorso alla **posta elettronica** deve essere limitato ai casi in cui la comunicazione non possa essere efficacemente gestita attraverso il Registro Elettronico o attraverso i colloqui previsti. La posta elettronica non deve pertanto essere utilizzata come modalità ordinaria e continuativa di interlocuzione con i docenti, né in sostituzione dei colloqui scuola-famiglia.

L'utilizzo di indirizzi di posta elettronica personali dei docenti deve essere **eccezionale e residuale**. I docenti hanno a disposizione un indirizzo istituzionale, dovrà essere utilizzato esclusivamente quest'ultimo.

Le comunicazioni inviate tramite posta elettronica non comportano l'obbligo di risposta immediata da parte del docente e devono rispettare i tempi, gli orari di servizio e il diritto alla disconnessione del personale scolastico.

Per questioni particolarmente complesse, delicate o che richiedano un confronto articolato, la comunicazione scritta non sostituisce il colloquio diretto: il docente, la famiglia o la scuola potranno pertanto richiedere un incontro nelle modalità previste dall'Istituto.

Art.5 Entrate posticipate. Uscite anticipate.

Per poter far richiesta motivata di permesso temporaneo di entrata in ritardo e/o di uscita anticipata (per un periodo prolungato per motivazioni debitamente documentate), i genitori degli studenti dovranno accedere alla sezione MODULISTICA del Registro Elettronico; invece, per la richiesta saltuaria di entrata in ritardo e/o di uscita anticipata i genitori compileranno l'apposita sezione del Libretto web.

Le uscite anticipate vanno richieste dalle famiglie entro e non oltre la prima ora. Lo studente dovrà comunicare all'insegnante della prima ora la richiesta effettuata da un genitore sul libretto web. Il docente della prima ora autorizzerà l'uscita se presentata secondo le modalità riportate nell'art.7.

Non è consentita l'uscita anticipata di un alunno minorenni senza l'accompagnamento di un genitore o di un adulto appositamente delegato. La delega deve essere compilata nella sezione apposita del Registro Elettronico.

Le uscite anticipate autonome verranno concesse solo agli studenti maggiorenni autorizzati dai genitori.

I genitori degli studenti maggiorenni possono fornire la liberatoria con la quale autorizzano, ogni anno, i propri figli a firmare le giustificazioni per le assenze, le eventuali comunicazioni di scioperi del personale e/o eventuali entrate/uscite fuori orario.

Se tale liberatoria non viene confermata, si intende che il genitore deve firmare le giustificazioni e l'alunno, di conseguenza, non è autorizzato a giustificarsi da sé.

Art. 6 Assenze.

Ogni assenza deve essere giustificata il giorno stesso del rientro a scuola, tramite Libretto Web dal genitore o, se autorizzato, dallo studente maggiorenne, e deve esprimere con chiarezza i giorni e il motivo dell'assenza. Non è consentita la riammissione alle lezioni senza la giustificazione. L'alunno potrà eccezionalmente essere riammesso alle lezioni, previa autorizzazione del D.S. o dei suoi Collaboratori. L'insegnante della prima ora riporterà tale mancanza nella sezione "Annotazione" del R.E. Alla seconda assenza non giustificata tempestivamente l'inadempienza deve essere indicata nella sezione "Richiami" del R.E.

N.B.: la giustificazione delle assenze viene effettuata tassativamente dall'insegnante della prima ora che accederà al Registro Elettronico e dopo aver effettuato l'appello entrerà nella sezione Libretto web per giustificare assenze e/o ritardi.

Art. 7 – Limiti alle entrate posticipate e alle uscite anticipate

Al fine di garantire la regolare partecipazione alle attività didattiche, non è consentito l'ingresso a scuola dopo le **ore 9.35** (inizio della terza ora di lezione), né l'uscita anticipata prima delle **ore 12.35**, salvo casi eccezionali debitamente motivati.

Eventuali richieste di ingresso successivo alle ore 9.35 o di uscita anticipata prima delle ore 12.35 devono essere presentate dalla famiglia **con almeno 48 ore di anticipo e devono essere adeguatamente motivate e, ove previsto, documentate.**

Tali richieste hanno carattere eccezionale e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Dirigente Scolastica o dei suoi Collaboratori. La presentazione della richiesta non comporta pertanto l'automatica autorizzazione all'ingresso o all'uscita in deroga agli orari sopra indicati.

Il termine di 48 ore non si applica in presenza di esigenze sopravvenute, imprevedibili e non programmabili, con particolare riferimento a motivi di salute. Qualora, ad esempio, uno studente manifesti un malessere durante la permanenza a scuola, potrà essere autorizzato all'uscita anche prima delle ore 12.35, secondo le procedure previste dall'Istituto per l'uscita anticipata degli alunni.

Non è consentito richiedere, per la medesima giornata di lezione, sia l'ingresso posticipato sia l'uscita anticipata, salvo situazioni eccezionali sopravvenute, in particolare di carattere sanitario, valutate e autorizzate dalla Dirigente Scolastica o dai suoi Collaboratori se la richiesta è pervenuta **almeno 24 ore prima.**

Le richieste formulate in difformità dalle modalità e dai termini previsti dal presente articolo potranno non essere accolte.

Art.8 Regolamentazione entrate dei genitori.

I genitori, o chi ha la responsabilità genitoriale, che hanno bisogno di accedere all'istituto per qualsiasi ragione (segreteria didattica, accompagnamento dei figli in entrata posticipata o uscita anticipata, ecc.) devono annunciarsi al citofono del cancelletto esterno e attendere che un collaboratore scolastico lo apra.

Art.9 Parcheggio della scuola.

Il parcheggio della scuola è riservato al personale, pertanto genitori e alunni automuniti non possono accedervi con i loro mezzi.

Art. 10 Decoro.

La scuola è un ambiente pubblico, pertanto il modo di presentarsi degli allievi e del personale dovrà essere decoroso e adeguato a ciò che si conviene ad un Istituto scolastico.

Art.11 Rispetto degli ambienti scolastici

Tutti, docenti, personale e studenti, sono tenuti a rispettare l'ambiente scolastico che è costituito da: arredi (banchi, sedie, armadi tapparelle, ecc) strumentazione (dispositivi elettronici, sussidi didattici, libri, attrezzi sportivi, ecc), locali (tinteggiature) e spazi esterni.

Pertanto ogni persona è tenuta a mantenere pulito e in ordine lo spazio utilizzato sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

I rifiuti devono essere smaltiti negli appositi contenitori e non è tollerato l'abbandono di oggetti personali o immondizia.

Art. 12 Risarcimento danni.

Il patrimonio dell'Istituto appartiene alla collettività e chiunque lo danneggi è tenuto al risarcimento dei danni. La valutazione dell'entità del danno è determinata dalla Giunta Esecutiva. Quando l'individuazione dei responsabili non è possibile, il risarcimento è dovuto dal gruppo o dai gruppi che hanno usufruito dell'arredo, dell'aula/laboratorio o delle attrezzature.

Art. 13 Manifesti e avvisi.

Manifesti e avvisi vanno affissi negli appositi spazi comuni predisposti dalla scuola, previa **verifica e autorizzazione da parte del DS**. Nelle classi, previo accordo con l'insegnante coordinatore, possono essere affissi avvisi o manifesti che siano inerenti con l'attività didattica o con interessi culturali degli alunni quando non siano in contrasto con norme imperative, di ordine pubblico e di buon costume.

Art. 14 Divieto di fumo.

È assolutamente vietato fumare (anche la sigaretta elettronica) in tutti i locali dell'edificio scolastico e in tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto. **I locali nei quali non è possibile vigilare in modo diretto (bagni) sono dotati di sensori antifumo.** La violazione del divieto è punita con sanzioni pecuniarie e disciplinari in forza dalla legge dello Stato. Il DS e il responsabile della sicurezza possono comminare le sanzioni pecuniarie; tutti i docenti e il personale della scuola devono sorvegliare sul rispetto della norma e segnalare eventuali violazioni al DS, al RSPP o ai collaboratori del DS. Si rimanda al relativo Regolamento.

Art.14 Divieto uso smartphone.

È assolutamente vietato utilizzare lo smartphone (Circ. ministeriale n.3392/2025) in tutti i locali dell'edificio scolastico e in tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto e durante tutto il tempo scuola, compresi gli intervalli e gli spostamenti. Anche gli smartwatch con funzioni di cellulare devono essere spenti e riposti nello zaino, al pari di tutti gli altri dispositivi elettronici.

Tale divieto è esteso anche ai docenti e al personale in servizio. In ragione del divieto previsto nella circolare ministeriale si consiglia agli studenti di non introdurlo in ambiente scolastico. La violazione del divieto è punita con sanzioni disciplinari. Il DS, tutti i docenti e il personale della scuola devono sorvegliare sul rispetto della norma e segnalare tempestivamente eventuali violazioni al DS o ai collaboratori del DS con le modalità previste dal successivo paragrafo relativo al *“Divieto di utilizzo dello smartphone e altri dispositivi digitali durante l'orario scolastico”*.

Art. 15 Riunioni e assemblee.

La legge garantisce a tutte le componenti della scuola il diritto di riunione ed assemblea. Le riunioni e le assemblee durante l'orario scolastico o di lavoro si svolgono nelle modalità e nei tempi indicati dalla normativa.

Le riunioni e le assemblee che si svolgono devono essere richieste almeno cinque giorni prima al Dirigente scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il DS può chiedere di rinviare o non autorizzare la riunione in presenza di condizioni ostative gravi che vanno rese note agli organizzatori.

Art. 16 Manifestazioni studentesche.

In occasione di manifestazioni degli studenti, dovrà essere garantita la piena libertà di parteciparvi o meno. In caso di astensione collettiva proclamata dagli studenti la scuola garantisce il proprio funzionamento a prescindere dal numero di alunni presenti. I

genitori, o coloro che esercitano la potestà dello studente minorenne, dovranno dichiarare, nella sezione del R.E. relativa alla motivazione delle assenze, di essere a conoscenza della partecipazione del figlio alla manifestazione. Gli alunni maggiorenni, autorizzati dai genitori a giustificare assenze, dichiarano autonomamente la loro adesione come motivazione dell'assenza.

N.B.: Ove si verificassero astensioni collettive il Consiglio di classe si riserverà di recuperare le giornate di mancato svolgimento delle lezioni, sottraendole alle visite didattiche o ai viaggi di istruzione.

Art. 17 Accesso ai laboratori.

L'accesso ai laboratori e ai reparti di lavorazione, al fine di evitare responsabilità e incidenti, è consentito agli alunni soltanto in presenza degli insegnanti o del personale addetto. Durante le esercitazioni in laboratorio tutti devono indossare l'abbigliamento previsto nel rispetto delle norme di sicurezza (DPI: camice, guanti e occhiali protettivi). Per motivi di sicurezza gli zaini devono essere riposti fuori dall'aula negli appositi spazi. **Nei laboratori è assolutamente vietato consumare cibi e bevande.**

Art. 18 Uscita dall'aula.

Durante le lezioni gli alunni possono uscire **non più di una volta** dall'aula e solo per motivi validi o in caso di effettiva necessità, previo consenso del docente dell'ora, responsabile dell'incolumità dello studente. È proibito uscire dall'aula durante le lezioni per recarsi ai distributori. **Non è consentito andare in bagno durante la prima e la quarta ora di lezione, se non in casi eccezionali adeguatamente giustificati dal genitore. Gli alunni con orario di sei ore non possono uscire dall'aula durante la seconda ricreazione riservata a coloro che hanno l'orario di sette ore.**

Art. 19 Spostamenti nel cambio dell'ora.

Al cambio dell'ora, se è previsto un cambio d'aula, gli alunni e i docenti sono tenuti a raggiungere velocemente le rispettive destinazioni; è severamente vietato sostare nei corridoi.

Art. 20 Intervallo.

Durante l'intervallo gli alunni devono uscire obbligatoriamente dalle aule, dopo aver aperto le finestre e chiuso le porte. Gli spazi predisposti per l'intervallo, se è possibile la **ricreazione all'aperto, sono il cortile interno (lato concerie) e la zona antistante la palestra. Non è consentito sostare nell'area del parcheggio antistante l'istituto.** In caso di maltempo, gli studenti devono rimanere al proprio piano, nello spazio antistante la propria aula. Coloro che si trovano nei secondi piani che hanno necessità di usufruire dei distributori possono recarsi al primo piano. **È fatto divieto di sostare nel corridoio tra i due blocchi per questioni di sicurezza, sui pianerottoli o sulle scale. È assolutamente vietato uscire dal perimetro scolastico.** Al termine dell'intervallo gli alunni sono tenuti a rientrare immediatamente nelle aule per attendere gli insegnanti, senza sostare nei corridoi o nell'atrio.

Art. 21 Accesso ai distributori.

Durante le lezioni è fatto divieto agli alunni di accedere ai distributori di acqua, bevande e snack. La fornitura di acqua è consentita solo entro le 7.40 e durante gli intervalli.

I docenti che durante le lezioni sostano nei pressi dei distributori e nella zona antistante gli uffici sono invitati a non arrecare disturbo.

Art. 22 Sicurezza in aula.

Gli alunni devono evitare di compiere qualsiasi gesto che possa arrecare danno a sé e agli altri. Durante le lezioni gli alunni non possono utilizzare oggetti e/o materiali di qualsiasi ordine e tipo non strettamente inerenti l'attività scolastica. **È fatto divieto di avvicinarsi e di affacciarsi alle finestre o di gettare oggetti all'esterno.**

Art. 23 Utilizzo dei dispositivi scolastici

È consentito utilizzare solamente i dispositivi (tablet e PC) forniti dalla scuola e secondo le indicazioni dell'insegnante.

Gli studenti con BES possono utilizzare i propri device solo se previsti nel PDP/PEI e autorizzati dalla dirigenza.

Chi ha necessità di introdurre lo smartphone a scuola, per documentate esigenze sanitarie, dovrà attenersi allo specifico regolamento.

E' fatto, comunque e sempre, assoluto divieto di utilizzare telecamere e fotocamere nell'istituto e in generale è vietata la ripresa non espressamente autorizzata dalla dirigenza di persone e luoghi all'interno della scuola.

La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.

Art. 24 Iniziative personali.

Tutte le iniziative personali nell'ambito dell'Istituto e a nome di esso devono essere espressamente autorizzate dagli organi previsti.

Art. 25 Ricevimento della Dirigenza.

La Dirigente e i Collaboratori ricevono gli studenti e i familiari solo su appuntamento da richiedere tramite email scrivendo agli indirizzi dirigente@galileiarzignano.it e vicepresidenza@galileiarzignano.it. **specificando nell'oggetto la classe, il nome e cognome dello studente.**

DIVIETO DI UTILIZZO DELLO SMARTPHONE DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO

In applicazione della Circolare MIM n. 3392 del 16 giugno 2025, è vietato agli studenti l'utilizzo dello smartphone durante lo svolgimento delle attività didattiche e, più in generale, durante l'intero orario scolastico, anche per finalità didattiche, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa vigente.

Il divieto risponde all'esigenza di garantire un ambiente scolastico sereno e favorevole all'apprendimento, prevenire fenomeni di distrazione e deconcentrazione e promuovere negli studenti un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento costituisce infrazione disciplinare ed è soggetta alle sanzioni previste dal Regolamento di disciplina dell'Istituto, nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità e finalità educativa.

Art. 1 – Divieto di utilizzo

È vietato agli studenti utilizzare lo smartphone durante l'intero tempo scuola, dal momento dell'ingresso nell'Istituto fino al termine delle attività scolastiche, compresi gli intervalli, i cambi dell'ora e gli spostamenti all'interno dell'edificio.

Il divieto si estende all'utilizzo non autorizzato di smartwatch, auricolari, cuffie e altri dispositivi personali idonei alla comunicazione, alla connessione alla rete, alla registrazione o alla riproduzione di contenuti.

Resta consentito, su espressa indicazione del docente, l'utilizzo di PC, tablet e degli altri dispositivi digitali autorizzati per lo svolgimento di specifiche attività didattiche.

Sono fatte salve le situazioni nelle quali l'utilizzo dello smartphone o di altro dispositivo sia previsto dal PEI o dal PDP, nonché eventuali motivate e documentate esigenze personali, in particolare di carattere sanitario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 – Deposito obbligatorio dello smartphone

Nelle aule e nei laboratori dotati degli appositi portacellulari a tasche, all'ingresso nel locale ciascuno studente è tenuto a:

1. spegnere il proprio smartphone;
2. depositarlo immediatamente nell'apposita tasca assegnata, prima dell'inizio dell'attività didattica;
3. lasciarlo spento e depositato per tutto il periodo di permanenza nell'aula o nel laboratorio.

Il deposito deve avvenire spontaneamente e senza necessità di specifico richiamo individuale da parte del docente.

In caso di spostamento in altra aula o laboratorio, lo smartphone deve essere mantenuto spento e trasferito direttamente nel porta cellulare presente nel nuovo ambiente, senza essere utilizzato durante lo spostamento.

Art. 3 – Compiti di vigilanza dei docenti

Il docente presente in aula, e in particolare il docente all'inizio della prima ora o all'avvio dell'attività in un nuovo ambiente didattico, ricorda agli studenti l'obbligo di deposito e verifica che gli smartphone siano collocati negli appositi portacellulari.

Tutti i docenti sono tenuti a vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni e a segnalare tempestivamente sul Registro Elettronico eventuali violazioni.

L'obbligo di vigilanza del docente non esonera in alcun modo lo studente dalla propria responsabilità personale nel rispetto del Regolamento. Pertanto lo studente sorpreso con il cellulare in mano (anche se spento) viene accompagnato a depositare il dispositivo in presidenza, dove verrà conservato nella cassaforte fino al ritiro da parte di un genitore.

Art. 4 – Divieto di elusione mediante un secondo dispositivo

Costituisce infrazione disciplinare di particolare gravità qualsiasi comportamento intenzionalmente diretto ad aggirare le disposizioni del presente Regolamento.

In particolare, qualora uno studente disponga di due o più telefoni cellulari o dispositivi assimilabili, tutti i dispositivi soggetti al divieto devono essere spenti e depositati secondo le modalità previste dall'art. 2.

È considerata condotta intenzionalmente elusiva, a titolo esemplificativo:

- depositare nel portacellulare un dispositivo e conservarne occultamente un secondo o ulteriore dispositivo;
- dichiarare di avere depositato il proprio smartphone mantenendone un altro nella propria disponibilità;
- utilizzare un secondo o ulteriore dispositivo dopo aver apparentemente adempiuto all'obbligo di deposito;
- porre in essere qualsiasi altro comportamento finalizzato ad ingannare il personale scolastico e ad aggirare consapevolmente il divieto.

La condotta elusiva mediante un secondo o ulteriore dispositivo costituisce una grave violazione dei doveri di correttezza, responsabilità e rispetto delle regole della comunità scolastica, in quanto caratterizzata dalla volontà consapevole di disattendere il Regolamento e di trarre in inganno il personale docente.

Tale comportamento comporta l'applicazione della specifica sanzione disciplinare prevista dal Regolamento di disciplina e incide in maniera significativa sulla valutazione del comportamento.

L'accertamento di una condotta intenzionalmente elusiva mediante un secondo o ulteriore dispositivo costituisce elemento di particolare rilievo ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento e può comportare, secondo i criteri di valutazione deliberati dall'Istituto e sulla base della valutazione collegiale del Consiglio di classe, l'attribuzione di un voto di comportamento pari a sei decimi, ferma restando la valutazione complessiva del comportamento tenuto dallo studente nel corso dell'intero anno scolastico.

La famiglia sarà tempestivamente informata dell'accertata violazione.

Art. 5 – Comunicazioni urgenti con le famiglie

Eventuali esigenze urgenti di comunicazione tra gli studenti e le rispettive famiglie devono essere gestite attraverso la scuola e gli strumenti di comunicazione messi a disposizione dall'Istituto.

La necessità di comunicare con la famiglia non costituisce, di norma, motivo per utilizzare autonomamente lo smartphone personale durante l'orario scolastico.

Art. 6 – Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

In occasione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, le modalità di custodia e di eventuale utilizzo degli smartphone sono stabilite preventivamente dai docenti accompagnatori, in relazione alla tipologia dell'attività programmata.

Durante le attività aventi carattere didattico, culturale o formativo permane il divieto di utilizzo dello smartphone, salvo diversa indicazione espressa dei docenti accompagnatori e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 7 – Sanzioni disciplinari

La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla relativa Tabella delle sanzioni disciplinari, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto della natura della violazione, della sua eventuale reiterazione e della presenza di comportamenti intenzionalmente elusivi.

Ferme restando le competenze degli organi scolastici previste dalla normativa vigente, costituiscono elementi di aggravamento della condotta:

- la reiterazione delle violazioni;
- l'utilizzo del dispositivo durante una verifica o altra attività valutativa;
- il rifiuto di rispettare le disposizioni impartite dal personale scolastico;
- l'occultamento del dispositivo;
- il possesso non dichiarato di un secondo o ulteriore dispositivo finalizzato ad aggirare l'obbligo di deposito;
- la registrazione, produzione o diffusione non autorizzata di immagini, video o audio all'interno dell'Istituto.

Art. 8 – Doveri di vigilanza

I docenti e il personale ATA, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni.

Le infrazioni rilevate devono essere tempestivamente segnalate e annotate secondo le procedure stabilite dall'Istituto, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti educativi e disciplinari.

Art. 9 – Riprese, registrazioni e utilizzo dei social network

È vietato effettuare, senza autorizzazione, fotografie, registrazioni audio o riprese video all'interno degli ambienti scolastici o durante le attività organizzate dall'Istituto, fatte salve le attività espressamente autorizzate per finalità didattiche o istituzionali.

La produzione o diffusione di contenuti attraverso social network, servizi di messaggistica o altre piattaforme digitali che comporti violazione della dignità, della riservatezza o dei diritti di studenti e personale scolastico, nonché condotte riconducibili a cyberbullismo, diffamazione o altri illeciti, sarà valutata sotto il profilo disciplinare e, ove ne ricorrano i presupposti, segnalata alle autorità competenti.

Allegato I



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ECONOMICO "G. GALILEI"
Chimica e tecnologie del cuoio, Chimica e Biotecnologie sanitarie e ambientali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo



Via Vicenza, 49/A – 36071 ARZIGNANO (Vicenza)

☎ 0444 670441 – 0444 672016 - 📠 0444 450920

Codice Fiscale 81000460246 – Codice Istituto VITF010009 e-mail vitf010009@istruzione.it pec vitf010009@pec.istruzione.it
www.galileiarzignano.edu.it

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, è impegnata fortemente sul fronte della prevenzione e del contrasto al bullismo, e, più in generale, a ogni forma di violenza, con l'attivazione di strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio.

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, parallelamente al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network.

Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

La nostra scuola si impegna ad arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza (fisica e psicologica) attivando sinergie con le famiglie e altre figure, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e l'educazione degli studenti, utilizzando tutte le forme di diffusione e conoscenza indirizzate ad un uso consapevole del web nonché a una conoscenza specifica dei rischi dell'utilizzo della rete internet.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna, dunque, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber-bullismo in tutte le forme. Le nuove tecnologie fanno ormai parte della nostra vita quotidiana, a partire dalla giovane età. Gli studenti di oggi hanno ottime competenze tecniche ma, allo stesso tempo, devono essere resi coscienti in modo critico e riflessivo circa l'uso delle tecnologie digitali, e consapevoli dei rischi del mondo digitale ai quali gli stessi sono esposti, sia in ambito civile che penale, sia come soggetti agenti che come semplici spettatori. Rientra nella responsabilità genitoriale, quanto alla famiglia, e in quella formativa, quanto alla scuola, sostenere i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significhi il cybermobbing per le vittime. I bulli sono perseguibili penalmente.

1. DEFINIZIONE DI BULLISMO

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte

di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la “vittima”.

Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata: è un comportamento al quale il nostro ordinamento attribuisce un elevato disvalore sociale e pertanto lo stesso lo sanziona, sia sul piano civile che su quello penale.

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo si usa identificare le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli osservatori.

Il bullo è, in genere, il soggetto più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa

consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

La vittima passiva subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

Esiste anche la vittima provocatrice che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (gli osservatori), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

2. IL CYBERBULLISMO

Il fenomeno del cyberbullismo viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo” (art.1).

Questa forma di bullismo (bullismo elettronico) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Alcune particolari caratteristiche differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale:

- l'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- mancanza di feedback emotivo: il cyber-bullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyber-bullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
 - Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
 - Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
 - Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
-
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
 - Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
 - Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line
 - Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

In Italia, la normativa sul bullismo e sul cyberbullismo si è evoluta, passando da un approccio focalizzato principalmente sul cyberbullismo (Legge 29 maggio 2017 n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo") a una visione più ampia che include anche il bullismo tradizionale con la recente approvazione della Legge 17 maggio 2024, n. 70: "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo". La legislazione più recente si concentra sulla prevenzione, l'educazione e il supporto, specialmente in ambito scolastico.

Oltre alle leggi principali, esistono altri strumenti normativi e operativi che completano il quadro italiano per la lotta al bullismo:

A livello nazionale:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- L'aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021)
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalla L. 71/2017 e L. 70/24

A livello regionale – Regione Veneto:

- Legge Regionale Veneto n. 45 del 29 dicembre 2017 art. 42 “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo”;
- Vademecum dell'USR Veneto del 2018 e suo aggiornamento del 2021;
- Deliberazione Giunta Regione Veneto n. 160/2023 “Monitoraggio e coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo”;
- A livello tecnico-operativo per le istituzioni scolastiche del Veneto la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. N. 2507 del 29 gennaio 2025, che richiede la rilevazione degli adempimenti “ai sensi della legge n. 70/2024”.

4. LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo si identificano le seguenti responsabilità.

4.1 Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, essi sono oggettivamente responsabili (art. 2048 c.c.).

4.2 Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L'Art. 28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”

Ex art. 2048, 2° c.c., “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo

in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

5. LE FIGURE SCOLASTICHE COINVOLTE

Alla luce di quanto indicato delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo del 2021, sono previste le seguenti attività e connessi obblighi da parte dei rispettivi soggetti coinvolti.

5.1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- o Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell’ambito dell’ autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un’ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d’istituto;
- o promuove interventi di prevenzione e sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
- o organizza e coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza;
- o predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;
- o tramite il sito web della scuola si forniscono informazioni sul Team bullismo e sulle attività di contrasto;
- o attiva specifiche intese con i servizi territoriali per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti;
- o a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo;
- o le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori.

5.2 REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Secondo le Linee di Orientamento-aggiornamento 2021, il ruolo del referente si articola secondo i seguenti compiti e funzioni:

- o collabora con gli insegnanti della scuola;
- o propone corsi di formazione al Collegio dei docenti
- o coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- o monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- o coordina il Team Antibullismo;
- o crea alleanze con il Referente territoriale e regionale;
- o coinvolge in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

5.3 IL TEAM ANTIBULLISMO

- o coordina e organizza attività di prevenzione; interviene nei casi acuti;
- o comunica al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo.

5.4 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- o approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- o facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

5.5 IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

- o all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale;
- o in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;
- o predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in un'ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale";
- o partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si veda quanto proposto sulla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it).

5. 6 I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE

Nel testo delle Linee di orientamento si citano appositamente i docenti che ricoprono la funzione di Coordinatore dei Consigli di classe per individuarne i compiti:

- o monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo;
- o registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

5.7 I DOCENTI

o tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalare al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia di intervento concordata e tempestiva. Nell'ipotesi di comportamento che integri un reato il docente che ne è venuto a conoscenza deve darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico. Si ricorda che

tutte le notizie e i fatti di cui si viene a conoscenza sono coperti dal segreto d'ufficio e non vanno diffusi al di fuori delle sedi istituzionali preposte;

o devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere ricettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente

5.8 LE FAMIGLIE:

o sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;

o firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia; in questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo;

o sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

5.9 LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI

Anche per le studentesse e gli studenti le Linee di orientamento del 2021 sottolineano, oltre al ruolo di vigilanza e di aiuto alle vittime, quello di protagoniste/i nella formazione e autoformazione, con particolare riferimento a chi assume un ruolo di rappresentanza:

o partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola; i rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con il Dirigente scolastico e il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;

o sono chiamati ad essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ciò di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolando e intervenendo attivamente in sua difesa); sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education.

o segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;

o rispettano il divieto di utilizzare telefoni cellulari, smartphone e altri dispositivi digitali personali (compresi smartwatch) durante l'intero orario scolastico e in tutte le attività organizzate dalla scuola (in conformità alla Circolare Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025);

o ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 71/2015, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

5.10 I COLLABORATORI SCOLASTICI E GLI ASSISTENTI TECNICI

o svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, in quanto considerati addetti ad un pubblico servizio,* ferme restando le responsabilità dei docenti;

o nella scuola secondaria di secondo grado, faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio;

o partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;

o segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente

o Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

*Secondo l'art.358 del c.p. la qualifica di incaricato di pubblico servizio, che è colui che pur non essendo un pubblico ufficiale svolge un servizio di pubblica utilità, collaborando con il Dirigente scolastico e con i docenti alla vigilanza. Gli incaricati di pubblico servizio sono ugualmente soggetti attivi e passivi di reato. Ha pertanto obbligo di denuncia degli illeciti penali di cui vengono a conoscenza, così come è tutelato potendo essere integrati nei suoi confronti i reati di minaccia e resistenza analogamente a quanto accade per i pubblici ufficiali.

6. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La scuola non accetta in nessun caso atti di bullismo o di cyberbullismo, pertanto in caso si verificano comportamenti riconducibili a detta fattispecie, essa adotta sanzioni disciplinari che riflettono la gravità del fatto.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, coinvolgendo i genitori o l'esercente la potestà genitoriale sul minore, quali figure fondamentali per contrastare tali comportamenti.

6.1 PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO o CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/ cyberbullismo, l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti di reato in danno o ad opera di minori, e ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico, che, a sua volta ne darà avviso alla famiglia.

Si precisa che, come indicato dalla Circolare n. 3392 del 16.6.25 del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) vige il divieto di utilizzo dello smartphone durante l'orario scolastico anche a fini didattici, nonché sono previste specifiche sanzioni disciplinari per coloro che dovessero contravvenire a tale divieto.

Verrà fatta da parte della scuola un'analisi e valutazione dei fatti e la stessa adotterà le misure, le azioni ed i provvedimenti come di seguito indicati, con l'obiettivo di sviluppare l'empatia, l'autocontrollo, l'aumento della positività, evidenziando le conseguenze di ogni comportamento, e di sviluppare le abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.

Nell'ambito di un percorso educativo e di monitoraggio, i docenti e gli altri soggetti coinvolti si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto, provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: Coordinatore di classe/insegnante di classe

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori

- Raccolta di informazioni sull'accaduto anche attraverso la Scheda di segnalazione disponibile nel sito dell'Istituto Galilei oppure in forma cartacea anonima tramite gli appositi moduli stampati e disponibili nella cassetta delle segnalazioni
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al

confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro

- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo)
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove
- Eventuale condivisione con il gruppo classe con interventi/discussioni
- Responsabilizzazione degli alunni coinvolti
- Convocazione straordinaria del Consiglio di Classe
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo

- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo
- Valutazione di un intervento personalizzato.

Obiettivi:

- sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione

QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

6.2. VALUTAZIONE DEL TIPO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
- nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli artt. 594 (Ingiuria), 595 (Diffamazione) e 612 (Minaccia) c.p., e all'art. 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet) nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta.

L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

In caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultraquattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori.

- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

NB. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per

l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore (estratto dall'art. 2, Legge n. 71/2017).

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet.

Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

6.3 PROTOCOLLO DI INTERVENTO SECONDO LE INDICAZIONI DEL MIM

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; - mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);	- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; - accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; - non entrare in discussioni; - cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; - ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;

	- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;
	Colloquio di gruppo con i bulli
	- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:	
- ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i - ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale - condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento	
Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe	

6.4. COMPORTAMENTI SANZIONABILI

COMPORTAMENTO CORRETTO	INFRAZIONE	SANZIONE
Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali	Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli. ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggistica istantanea, ecc.	La sanzione scatta al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg Se reato: procedura perseguibile d'ufficio

Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali	INFRAZIONE Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggistica istantanea o altro occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Sono ritenuti comportamenti GRAVI.	La sanzione scatta già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo. Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg Se reato: procedura perseguibile d'ufficio
--	---	---

Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute	INFRAZIONE Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne, etc.) ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggistica istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, etc.)	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti. Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg Se reato: procedura perseguibile d'ufficio
---	---	---

7. CONCLUSIONI

Il presente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto ha messo in atto. Siamo infatti consapevoli che per avere successo una politica antibullismo deve intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie.

Allegato II



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ECONOMICO "G. GALILEI"
Chimica e tecnologie del cuoio, Chimica e Biotecnologie sanitarie e ambientali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo



Via Vicenza, 49/A – 36071 ARZIGNANO (Vicenza)
☎ 0444 670441 – 0444 672016 - 📠 0444 450920

Codice Fiscale 81000460246 – Codice Istituto VITF010009 e-mail vitf010009@istruzione.it pec vitf010009@pec.istruzione.it
www.galileiarzignano.edu.it

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE A SCUOLA

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- ✓ art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- ✓ Legge 11/11/1975 n. 584;
- ✓ Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- ✓ Direttiva PCM 14/12/1995;
- ✓ Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- ✓ Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- ✓ Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- ✓ Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005;
- ✓ Circolare 3/Sanità/2005;
- ✓ Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- ✓ Legge 16/01/2003 n.3;
- ✓ art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- ✓ DPCM 23/12/2003;
- ✓ Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti);
- ✓ Decreto Legislativo 81/2008;
- ✓ Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128;
- ✓ Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

Art. 2 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;

- e) fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall’istituzione scolastica.

Con il presente Regolamento l’informativa effettuata dai Docenti e dalla Dirigente Scolastica all’inizio dell’anno scolastico, nonché con l’attuazione dei progetti di “Educazione alla salute”, la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenne; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia quale responsabile del comportamento illecito del minore ravvisandosi una colpa in educando.

Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

- ✓ E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto scolastico.
- ✓ In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili; tutti i docenti e il personale ATA in sorveglianza sono preposti per la vigilanza e sono tenuti a rilevare le violazioni.
- ✓ Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate alla dirigenza.
- ✓ Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell’Istituto anche nella sede di Villa Brusarosco e al Liceo “Da Vinci”.

Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I responsabili preposti (quindi i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell’infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all’autorità competente), in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli apposti cartelli di divieto di fumo (tutto il personale in sorveglianza).

2. E' compito dei responsabili preposti:

- ✓ Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all’aperto.
- ✓ Vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

4. Tutto il personale docente ed ATA ha l’obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l’intervallo, anche all’esterno dell’edificio, e nei cambi di lezione. Si

dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.

6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, la Dirigente Scolastica può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

7. Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto deve essere munito di apposita disposizione di nomina.

Art. 5 - SANZIONI

(Per le Sanzioni e le modalità di pagamento, vedere in particolare le procedure descritte negli Allegati A ed F)

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto pari al minimo, quindi € 27,50 alla prima infrazione; tale importo viene di volta in volta raddoppiato in presenza di recidive (importo doppio del minimo alla seconda infrazione, quadruplo alla terza e così via)

3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

Art. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55 € o 110 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico ITTE "G.Galilei" - Verbale n. ____ del ____);
 - b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO (Contestazione e Notificazione)

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l' "autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente (il Prefetto) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'istituzione scolastica, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
6. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

Art. 8 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento ed a segnalare al Consiglio d'Istituto eventuali proposte di modifiche o integrazioni.

Art. 9 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

Allegato III

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

PRINCIPI GENERALI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Non sono ammesse sanzioni collettive per responsabilità riferibili a singoli studenti.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce invece sulla valutazione del comportamento, secondo la normativa vigente e i criteri deliberati dall'Istituto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della dignità, dei diritti e della personalità altrui.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione e alle conseguenze che ne derivano, ispirate ai principi di gradualità e, per quanto possibile, di riparazione del danno. Nella determinazione della sanzione si tiene conto della situazione personale dello studente, dell'intenzionalità della condotta, dell'eventuale reiterazione, delle conseguenze prodotte e delle eventuali condotte riparative.

Art.1 Doveri

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni, rispettare gli orari, assolvere con impegno i doveri scolastici e mantenere un comportamento corretto e collaborativo;
- avere nei confronti della Dirigente Scolastica, dei docenti, del personale ATA, dei compagni e di ogni altra persona presente nella comunità scolastica il medesimo rispetto che chiedono per sé stessi;

- osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di igiene dettate dal Regolamento d'Istituto e dalle disposizioni interne;
- utilizzare correttamente strutture, macchinari, laboratori, arredi, sussidi e dispositivi, evitando comportamenti idonei ad arrecare danno al patrimonio scolastico o a mettere in pericolo persone e cose;
- condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura quale importante fattore di qualità della vita della scuola;
- rispettare il Codice interno e il Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché le procedure adottate dall'Istituto;
- rispettare le disposizioni dell'Istituto in materia di smartphone, smartwatch, auricolari e altri dispositivi personali; nelle aule e nei laboratori dotati di appositi portacellulari, gli smartphone devono essere spenti e depositati immediatamente all'ingresso secondo le modalità stabilite;
- non introdurre nell'Istituto armi, strumenti od oggetti atti ad offendere o destinati alla difesa personale, sostanze stupefacenti, bevande alcoliche o altri materiali incompatibili con la sicurezza e con la regolare vita della comunità scolastica;
- rispettare la dignità, la riservatezza, l'immagine e i diritti delle altre persone anche nell'utilizzo della rete, dei social network, dei servizi di messaggistica e di qualsiasi strumento digitale.

Art.2 Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari i comportamenti contrari ai doveri propri degli studenti, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al presente Regolamento, al Regolamento d'Istituto, al Patto educativo di corresponsabilità e agli altri regolamenti adottati dall'Istituto.

Sono sanzionabili i comportamenti tenuti durante le attività scolastiche e le attività organizzate dall'Istituto, comprese assemblee, intervalli, attività sportive, uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione. Possono essere valutate disciplinarmente anche condotte realizzate mediante strumenti digitali o al di fuori dei locali scolastici quando presentino un nesso diretto e concreto con la vita scolastica e producano effetti sulla sicurezza, sulla dignità delle persone, sui diritti dei componenti della comunità scolastica o sul regolare funzionamento dell'Istituto.

I comportamenti di seguito riportati sono indicati a titolo esemplificativo. La sanzione è individuata in relazione alla concreta gravità del fatto, alle conseguenze, all'intenzionalità, alla reiterazione e alla situazione personale dello studente.

- a. Fumare o utilizzare prodotti o dispositivi da fumo nei luoghi in cui ciò è vietato.
- b. Non spegnere o non depositare lo smartphone secondo le modalità organizzative previste dall'Istituto.
- c. Utilizzare senza autorizzazione smartphone, smartwatch, auricolari, cuffie o altri dispositivi personali durante il tempo scuola.
- d. Porre in essere una condotta intenzionalmente elusiva del divieto, in particolare depositando un telefono e occultando o mantenendo nella propria disponibilità un secondo o ulteriore dispositivo allo scopo di aggirare consapevolmente la regola.
- e. Negligenza reiterata nell'assolvimento dei doveri scolastici e mancato rispetto delle disposizioni organizzative.
- f. Inosservanza degli orari, ritardi reiterati non imputabili al servizio di trasporto e rientri tardivi al termine dell'intervallo.
- g. Assenze non adeguatamente o tempestivamente giustificate o condotte finalizzate ad eludere la regolare frequenza, ferma restando la disciplina sulla validità dell'anno scolastico.
- h. Disturbo dell'attività didattica, rifiuto reiterato e deliberato di rispettare le regole di classe o uscite non autorizzate, ripetute o ingiustificatamente prolungate.
- i. Svolgimento di attività non autorizzate durante le lezioni.
- j. Danneggiamento di locali, arredi, attrezzature o sussidi; violazione delle norme di sicurezza e di igiene; mancato utilizzo dei DPI nei laboratori quando obbligatorio.
- k. Condotte gravemente o reiteratamente scorrette, offensive o lesive nei rapporti tra le componenti della comunità scolastica.
- l. Offese verbali gravi, minacce, molestie o altri comportamenti lesivi della dignità personale.
- m. Atti di violenza fisica, psicologica o morale nei confronti delle persone.
- n. Furto o sottrazione indebita di beni.
- o. Introduzione, detenzione, cessione o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, fatti salvi medicinali legittimamente detenuti e utilizzati secondo le procedure scolastiche.
- p. Introduzione, detenzione o consumo di bevande alcoliche.
- q. Utilizzo di telefoni cellulari, altri dispositivi o internet per finalità illecite, per effettuare o diffondere riprese o registrazioni non autorizzate o per arrecare danno alla dignità, alla riservatezza, all'immagine o alla reputazione altrui.

- r. Utilizzo di dispositivi o altri strumenti con finalità fraudolente durante verifiche, prove o altre attività valutative.
- s. Atti di bullismo, cyberbullismo o vandalismo, secondo la normativa vigente e il Codice interno dell'Istituto.
- t. Introduzione di armi, oggetti atti ad offendere o strumenti destinati alla difesa personale.
- u. Reiterazione di comportamenti contrari ai doveri scolastici o di violazioni del presente Regolamento e dei relativi allegati.

Art.3 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità, proporzionalità e finalità educativa. La reiterazione costituisce circostanza aggravante, ma non determina automaticamente una specifica sanzione. Le misure che comportano allontanamento dalle lezioni sono deliberate dal Consiglio di classe; quelle superiori a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, nei casi previsti dalla legge, sono deliberate dal Consiglio di Istituto.

Mancanze disciplinari	Sanzione disciplinare	Organo competente	Organo scolastico cui si può ricorrere
a. Fumare o utilizzare prodotti/dispositivi da fumo nei luoghi vietati.	Sanzione amministrativa pecuniaria secondo la normativa antifumo. L'eventuale profilo disciplinare della condotta è valutato separatamente ai sensi del presente Regolamento.	Soggetto incaricato dell'accertamento e dell'irrogazione della sanzione amministrativa; per gli eventuali profili disciplinari, organo competente secondo la gravità.	Per la sanzione amministrativa si applicano i rimedi previsti dalla normativa specifica. Per l'eventuale sanzione disciplinare scolastica: Organo di Garanzia entro 15 giorni.
b. Negligenza reiterata; inosservanza degli orari;	Richiamo verbale educativo e/o annotazione sul Registro Elettronico. In caso di reiterazione o maggiore	Docente o Dirigente Scolastico per le misure che non	Le mere annotazioni educative/organizzative non sono sanzioni. Contro

Mancanze disciplinari	Sanzione disciplinare	Organo competente	Organo scolastico cui si può ricorrere
assenze non giustificate; disturbo dell'attività didattica; uscite non autorizzate; attività non consentite durante le lezioni.	gravità: richiamo scritto o nota disciplinare e comunicazione alla famiglia. Per gravi o reiterate infrazioni: deferimento al Consiglio di classe per l'eventuale allontanamento dalle lezioni nei limiti previsti dalla normativa. Non opera alcun automatismo del tipo "terza nota = sospensione".	comportano allontanamento . Consiglio di classe per l'allontanamento o dalle lezioni.	le sanzioni disciplinari formali è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro 15 giorni.
c. Danneggiamento; violazioni delle norme di sicurezza e igiene; mancato uso dei DPI; condotte gravemente scorrette, offese, minacce o comportamenti lesivi della dignità.	Nota disciplinare e comunicazione alla famiglia; riparazione o risarcimento del danno. In caso di gravità o reiterazione: allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con attività di approfondimento presso la scuola; oppure da 3 a 15 giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale secondo l'art. 4 del presente Regolamento.	Docente/Dirigente per le misure che non comportano allontanamento . Consiglio di classe per l'allontanamento o.	Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.
d. Mancato spegnimento o mancato deposito dello smartphone; uso non autorizzato di smartphone, smartwatch, auricolari o altri dispositivi personali.	Di norma: richiamo educativo e nota disciplinare sul RE alla prima violazione. In caso di uso effettivo del dispositivo, rifiuto di rispettare la disposizione o reiterazione: nota	Docente/Dirigente per le misure che non comportano allontanamento . Consiglio di classe per	Organo di Garanzia entro 15 giorni per le sanzioni disciplinari formali.

ManCANze disciplinari	Sanzione disciplinare	Organo competente	Organo scolastico cui si può ricorrere
	disciplinare e comunicazione alla famiglia. Per violazioni gravi o reiterate il Consiglio di classe può deliberare l'allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni; nei casi di maggiore gravità, da 3 a 15 giorni, secondo la disciplina vigente.	l'allontanamento.	
e. Condotta intenzionalmente elusiva mediante secondo o ulteriore dispositivo: deposito di un telefono e occultamento o mantenimento nella propria disponibilità di altro dispositivo allo scopo di aggirare consapevolmente il divieto.	Nota disciplinare, immediata comunicazione alla famiglia e deferimento al Consiglio di classe. In relazione a intenzionalità, gravità, reiterazione e ulteriori aggravanti, il Consiglio di classe può deliberare l'allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni oppure, nei casi più gravi o reiterati, da 3 a 15 giorni. La condotta incide in modo significativo sulla valutazione del comportamento e può concorrere, insieme agli altri elementi riferiti all'intero anno scolastico, all'attribuzione del voto di 6/10; è escluso ogni automatismo "secondo cellulare = 6".	Consiglio di classe per l'eventuale allontanamento e, in sede di scrutinio, per la valutazione collegiale del comportamento.	Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

Mancanze disciplinari	Sanzione disciplinare	Organo competente	Organo scolastico cui si può ricorrere
f. Uso illecito o lesivo di dispositivi/internet; riprese o registrazioni non autorizzate; diffusione di contenuti lesivi; uso di dispositivi con finalità fraudolente durante verifiche o prove.	Nota disciplinare, comunicazione alla famiglia e deferimento al Consiglio di classe. Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni in relazione alla gravità, alle conseguenze, alla diffusione dei contenuti e alla reiterazione. Restano ferme le eventuali segnalazioni alle autorità competenti quando previste dalla legge. La sanzione disciplinare non determina automaticamente una penalizzazione del voto nelle singole discipline.	Consiglio di classe fino a 15 giorni. Altri organi o autorità per i profili di rispettiva competenza.	Organo di Garanzia entro 15 giorni per la sanzione scolastica.
g. - atti di violenza di qualsiasi genere, fisica, psicologica, morale nei confronti delle persone; - furto di beni; - introduzione e/o uso di alcol e di ogni e qualsiasi sostanza stupefacente in ogni e qualsiasi forma e quantità; - utilizzo di telefoni cellulari/altri dispositivi e/o di internet per fini illeciti o contro la decenza, o che possa anche solo potenzialmente arrecare danno o pregiudizio all'integrità fisica, psichica,	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni, secondo gravità e conseguenze. L'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni può essere disposto esclusivamente nei casi previsti dallo Statuto, tra cui reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, pericolo per l'incolumità delle persone, atti violenti o aggressioni. Nei casi eccezionali previsti dalla legge possono applicarsi l'allontanamento fino al termine dell'anno,	Consiglio di classe fino a 15 giorni. Consiglio di Istituto per le sanzioni superiori a 15 giorni e per le sanzioni più gravi previste dalla legge.	Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

Mancanze disciplinari	Sanzione disciplinare	Organo competente	Organo scolastico cui si può ricorrere
morale, all'immagine e alla reputazione di una persona, e comunque in violazione a quanto previsto dall'Allegato I - atti di bullismo e/o atti vandalici, e/o di cyber-bullismo anche alla luce di quanto previsto dalla Legge e dall'Allegato I	l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.		
h. Reiterazione di comportamenti contrari ai doveri scolastici.	La reiterazione è valutata come circostanza aggravante. Dopo il coinvolgimento della famiglia può comportare una sanzione più incisiva, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Non opera alcun automatismo fondato esclusivamente sul numero delle note disciplinari.	Organo competente per la sanzione concretamente applicata.	Organo di Garanzia entro 15 giorni per le sanzioni disciplinari formali.
i. Offese verbali gravi ai compagni e/o ai docenti e/o al personale ATA e comportamenti in generale lesivi della dignità personale.	Sospensione da 6 a 15 giorni Sospensione superiore a 15 gg (casi più gravi)	Consiglio di classe Consiglio di istituto	Organo di garanzia (entro 10/15 giorni dalla comunicazione)

Art.4 Misure educative, riparative e attività conseguenti all'allontanamento

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, le sanzioni sono accompagnate, quando possibile e coerente con il fatto, da interventi finalizzati alla responsabilizzazione dello studente e alla riparazione delle conseguenze della condotta.

- Nel periodo di allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento. Le attività sono svolte presso l'Istituto con i docenti individuati dalla scuola.
- Nel periodo di allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo ai giorni di allontanamento. Le attività sono inserite nel PTOF e si svolgono presso strutture ospitanti individuate secondo la normativa vigente e le convenzioni stipulate dall'Istituto.
- In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti nei casi previsti dalla normativa, nonché nelle more della definizione degli elenchi regionali, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.
- Il Consiglio di classe può, ove necessario e nei limiti previsti dalla normativa, deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro dello studente nel gruppo classe.
- Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale è considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.
- Possono essere previste attività riparative coerenti con la condotta, quali elaborati o percorsi di riflessione, collaborazione a iniziative educative, riordino o ripristino di beni e ambienti direttamente interessati dal danno, purché le attività siano sicure, non umilianti, compatibili con l'età dello studente e svolte sotto adeguata vigilanza.
- Il risarcimento o la riparazione del danno materiale, ove dovuti, non escludono l'eventuale applicazione della sanzione disciplinare.

Art.5 Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia interno alla scuola esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari e decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

L'Organo è presieduto dalla Dirigente Scolastica. Nel rispetto dell'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998, è composto, di norma, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. Qualora l'Istituto intenda mantenere anche la componente ATA già prevista dal proprio regolamento, tale scelta deve essere espressamente disciplinata, unitamente a quorum, modalità di votazione, durata in carica e sostituzioni.

Devono essere individuati componenti supplenti per i casi di incompatibilità, astensione, conflitto di interessi o impossibilità a partecipare. In particolare, non può partecipare alla decisione il componente direttamente coinvolto nei fatti o nella sanzione impugnata.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L'Organo decide nel termine di dieci giorni.

Art.6 Procedimento

1. Il docente, il coordinatore di classe o il personale che rileva un comportamento suscettibile di rilievo disciplinare provvede alla tempestiva documentazione dei fatti e, quando necessario, ne informa la Dirigente Scolastica.
2. Prima dell'irrogazione di una sanzione disciplinare lo studente deve essere informato dei fatti contestati e invitato ad esporre le proprie ragioni. Se minorenne, la famiglia è tempestivamente informata. Lo studente e la famiglia possono presentare memorie, chiarimenti o elementi utili alla valutazione.
3. Qualora il fatto possa comportare l'allontanamento dalle lezioni, la Dirigente Scolastica convoca il Consiglio di classe nella composizione prevista dalla normativa e dalle disposizioni applicative vigenti. In materia disciplinare il Consiglio di classe opera nella composizione allargata alle componenti previste, salvo il dovere di astensione e la conseguente sostituzione nei casi di incompatibilità.
4. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni sono deliberate dal Consiglio di classe. Le sanzioni superiori a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, nei casi tassativamente previsti dalla legge, sono deliberate dal Consiglio di Istituto.
5. Le sanzioni che comportano allontanamento possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali risulti che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente responsabile.
6. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e indicare i fatti accertati, le disposizioni violate, le ragioni della decisione, la sanzione irrogata, le eventuali attività educative o riparative e le modalità e i termini di impugnazione.

7. Il provvedimento è comunicato tempestivamente allo studente e, se minorenni, alla famiglia. Il ricorso all'Organo di Garanzia non determina automaticamente la sospensione dell'esecuzione del provvedimento, ferma restando la possibilità di adottare, nei casi consentiti e adeguatamente motivati, misure cautelative o organizzative coerenti con la normativa vigente.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene un rapporto con lo studente e la famiglia finalizzato a preparare il rientro nel gruppo classe. Per periodi superiori a quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art.7 Disposizioni finali

Il presente Regolamento disciplinare è parte integrante del Regolamento d'Istituto ed è coordinato con il Patto educativo di corresponsabilità, con il Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con il regolamento sull'uso degli smartphone e dei dispositivi digitali e con i criteri per l'attribuzione del voto di comportamento.

Per quanto non espressamente previsto si applicano il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135, la Legge 1 ottobre 2024, n. 150, la Legge 29 maggio 2017, n. 71 come modificata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70, nonché le altre disposizioni normative e ministeriali vigenti.